

Genova, 16 gennaio 2005

A Tutti i Pegg.mi Clienti

Circolare di Studio *N. 3-2005*

Finanziaria 2005

MODIFICHE IN TEMA DI ACCERTAMENTI

I commi 402 e 403 della Finanziaria 2005 introducono novità di rilievo in materia di accertamento dei redditi.

In sostanza:

1. anche nei confronti dei professionisti possono operare alcune presunzioni di reddito prima previste solo per le imprese;
2. le presunzioni (per imprese e professionisti) possono essere estese “a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuate” con banche, uffici postali, e da oggi, anche con “imprese di investimento, organismi di investimento collettivo, del risparmio, società di gestione del risparmio e fiduciarie”.

Secondo i primi commenti, poiché le novità riguardano i poteri accertativi degli Uffici, **i loro effetti sfavorevoli per il contribuente potrebbero anche riguardare il passato**, con il solo limite delle prescrizioni di legge in essere.

In pratica il contribuente potrà essere chiamato a giustificare tutti i movimenti bancari e non che lo riguardano direttamente (e quelli comunque allo stesso riconducibili), **con l'aggravio dell'inversione dell'onere della prova**

A titolo di esempio, il contribuente dovrà aver cura di tenere non solo tutta la documentazione che possa giustificare entrate e uscite dei propri conti correnti, anche personali, ossia non legati all'attività di impresa (fatto che già avveniva) o professionali (fatto nuovo), ma anche delle operazioni c.d. “fuori conto” (fatto nuovo per tutti), ossia delle operazioni che non transitavano sui propri conti correnti, quali, ad esempio, i cambi assegno allo sportello, la richiesta di assegni circolari mediante contante, la disposizione di bonifici in contanti ecc.

La conseguenza, in caso di mancata dimostrazione sia dell'origine delle entrate e sia della destinazione delle uscite, potrebbe essere il riconoscimento dell'operazione quale reddito non dichiarato sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell'iva.

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E DEI FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

I commi da 473 a 478 della Finanziaria 2005 prevedono **la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta**, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, **esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004**.

L'affrancamento può essere anche parziale e prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, Ires e Irap del 10%.

La disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

Per quanto attiene ai saldi attivi da rivalutazione previsti dalle leggi:

- 29 dicembre 1990, n. 408;
- 30 dicembre 1991, n. 413;
- 21 novembre 2000, n. 342;

la norma prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva alla misura del 4%.

L'imposta sostitutiva presenta le seguenti caratteristiche:

1. viene liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso alla data del 31.12.2004;
2. deve essere versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio chiuso alla data del 31.12.2004 (in genere 20 giugno 2005);
3. può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte nel bilancio o rendiconto.

Per quanto concerne gli effetti dell'affrancamento, le riserve e i saldi attivi di rivalutazione assoggettati ad imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa e sono liberamente distribuibili (salvo la tassazione in capo al socio); in caso di distribuzione dei citati saldi attivi di rivalutazione non spetta il credito d'imposta.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per le ulteriori valutazioni del caso e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti.

Con viva cordialità

F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone